

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5618 del 20/10/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI. EVENTO DI FUORIUSCITA DI IDROCARBURI AVVENUTO IN DATA 21/09/16 PRESSO AREA UBICATA IN COMUNE DI FUSIGNANO (RA), VIA SANTA BARBARA N. 154/A, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COSTANTE MANZONI FINANZIARIA SRL. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5820 del 19/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI. EVENTO DI FUORIUSCITA DI IDROCARBURI AVVENUTO IN DATA 21/09/16 PRESSO AREA UBICATA IN COMUNE DI FUSIGNANO (RA), VIA SANTA BARBARA N. 154/A, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COSTANTE MANZONI FINANZIARIA SRL.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l' art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- In data 21/09/16 con nota acquisita al PGRA/2016/12032 del 27/09/16 la Società Costante Manzoni Finanziaria Srl (CF: 00916100399) comunicava una potenziale contaminazione a seguito dell'evento meteorico di portata eccezionale verificatosi nell'area di Fusignano, il quale comportava l'allagamento di estese porzioni del territorio ed anche la fuoriuscita di idrocarburi (presumibilmente olio combustibile BTZ) contenuti in un serbatoio interrato ubicato in prossimità dell'edificio identificato dalla proprietà come "abitazione del custode" in via S. Barbara civico n. 154/A.

La fuoriuscita di idrocarburi, come dichiarato dalla Società Costante Manzoni Finanziaria Srl interessava le seguenti aree:

- ✓ Piazzale asfaltato all'interno del sito industriale di proprietà di Costante Manzoni Finanziaria Srl;
- ✓ Aree verdi all'interno del sito industriale di proprietà di Costante Manzoni Finanziaria Srl;
- ✓ Sede stradale di Via S. Barbara e relative aiuole, dal civico n. 154 al civico n. 172;
- la Società, a seguito di richiesta di chiarimento di questa SAC avente PGRA/2016/13724 del 04/11/16, precisava formalmente di aver comunicato la potenziale contaminazione a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, in qualità di soggetto non responsabile;
- questa SAC pertanto, con nota PGRA/2016/15478 del 14/12/16, richiedeva alla Società Costante Manzoni Finanziaria Srl di fornire tutte le informazioni a disposizione sui precedenti proprietari del Sito e sulla data di acquisizione dello stesso, al fine di identificare tutti i soggetti potenzialmente interessati (a norma dell'art. 9 della L n. 241/90 e smi) dal procedimento di individuazione del responsabile ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la Società Costante Manzoni Finanziaria Srl trasmetteva le informazioni richieste con nota acquisita al PGRA/2017/386 del 12/01/07;
- questa SAC, con nota PGRA/2017/952 del 26/01/17, avviava il procedimento previsto ai sensi all'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nonché ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi, finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- nei termini previsti dalla predetta nota pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati, i quali presentavano le proprie osservazioni (rif. PGRA/2017/1939 del 14/02/17 della Società Costante Manzoni Finanziaria Srl);

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- la Società Costante Manzoni Finanziaria srl, proprietaria sia del sito all'interno del quale sorge l'abitazione del custode sia di tale abitazione, sempre con nota PGRA 2016/12032, dichiarava di non essere mai stata a conoscenza della presenza di tale serbatoio interrato fino agli eventi del 21/09/16, precisando che, all'atto dell'acquisto del sito e dell'abitazione, il riscaldamento di tale civile abitazione avveniva già mediante impianto termico alimentato a gas metano;
- la Stessa dichiarava pertanto che presumibilmente tale serbatoio, contenente olio combustibile di capacità pari a 15 metri cubi, fosse stato utilizzato per alimentare una caldaia al servizio della civile abitazione in epoca antecedente l'atto di acquisizione da parte di Costante Manzoni Finanziaria srl;
- la Società precisava, inoltre, che in data 12/12/1995 - a seguito di decreto di trasferimento di immobile disposto dal Tribunale di Ravenna nell'ambito del fallimento della Società Cooperativa Calzaturieri Fusignano Soc. Coop a r.l. - l'edificio utilizzato come abitazione del custode diveniva di proprietà di CM Manzoni Industria Mescole Gomma srl (C.F. P.IVA 00701970394). Tale società, successivamente trasformata in Costante Manzoni SRL (C.F. P.IVA 00701970394), nel 2001 veniva fusa per incorporazione nella Società Costante Manzoni Finanziaria srl (C.F. P.IVA 00916100399);
- la Stessa dichiarava che dagli atti di acquisto non emergeva in alcun documento la presenza del serbatoio interrato installato in prossimità della casa del custode e che il riscaldamento di tale edificio avveniva già tramite alimentazione a gas metano;

- nell'ambito degli approfondimenti istruttori di competenza, questa SAC richiedeva informazioni a ITALGAS la quale, con nota PGRA 2017/5382, dichiarava per l'indirizzo in oggetto (via Santa Barbara n. 154/A), l'esistenza di n. 2 PDR (punti di riconsegna) per l'utilizzo del gas metano, di seguito specificati:

PDR	NOMINATIVO	DATA PRIMA ATTIVAZIONE	MATRICOLA CONTATORE
00883202984195	COSTANTE MANZONI FINAN. SAS	01/05/1986	SMGR034117030105
00883202984211	CM MANZONI SPA	12/12/1990	29606692

- con riferimento a tali risultanze, discordanti con quanto dichiarato più volte dalla Società, la scrivente SAC richiedeva con nota PGRA/2017/8148 del 14/06/17 alle Società Costante Manzoni Finanziaria srl, CM Manzoni spa e all'Avv. Antonino Arceri in qualità di Commissario liquidatore della Nuova Cooperativa Calzaturieri Fusignano soc. coop. a r.l. di comunicare e trasmettere alla SAC e agli altri Enti in indirizzo informazioni e documentazione inerente il titolo di disponibilità dell'immobile, prima della acquisizione in proprietà da parte di CM Manzoni Industria Mescole e Gomma Srl, ora Società Costante Manzoni Finanziaria srl, intervenuta nel 1995;
- nel merito non perveniva alcuna risposta a questa SAC;
- all'uopo veniva indetta anche una Conferenza di Servizi volta alla valutazione congiunta delle memorie scritte pertinenti presentate (nell'ambito del procedimento previsto all'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del/i soggetto/i responsabile/i della potenziale contaminazione) nonché alla possibilità di discutere e valutare eventuali ulteriori osservazioni dei soggetti interessati in sede di audizione e contraddittorio con gli Enti competenti;
- la Conferenza di Servizi, inizialmente convocata per il giorno venerdì 15 settembre 2017 ore 9.00, a seguito della manifestata impossibilità per le Società CM Manzoni spa (nota PEC acquisita al PGRA/2017/12103 del 07/09/17) e Costante Manzoni Finanziaria srl (nota PEC acquisita al PGRA/2017/12105 del 07/09/17) di essere presenti in quella data, veniva posticipata al giorno 04/10/2017 ore 09.30;
- in data 04/10/17 si teneva la Conferenza di Servizi ma, nonostante il rinvio della data (dal 15/09 al 4/10) disposto a seguito di espressa richiesta delle società, le Società CM Manzoni spa e Costante Manzoni Finanziaria srl, regolarmente convocate, NON si presentavano in conferenza;
- ciò premesso, la Conferenza, preso atto degli elementi istruttori acquisiti, elementi non contraddetti e/o eccepiti dalle Società le quali, oltre a non riscontrare la nota di Arpae SAC PGRA/2017/8148 del 14/06/17 non presenziavano alla Conferenza dei Servizi del 04/10/2017 dava atto che:
 - ✓ l'edificio utilizzato come abitazione del custode diveniva, a far data dal 12/12/1995, di proprietà di CM Manzoni Industria Mescole Gomma srl, a seguito di decreto di trasferimento di immobile disposto dal Tribunale di Ravenna nell'ambito del fallimento della Società Cooperativa Calzaturieri Fusignano Soc. Coop. a r.l.;
 - ✓ la Società CM Manzoni Industria Mescole Gomma srl, poi divenuta CM Manzoni srl, oltre ad essere già partecipata integralmente da Costante Manzoni Finanziaria srl, si fondeva per incorporazione nella stessa Costante Manzoni Finanziaria srl;
 - ✓ risulta agli atti che in data 01/05/1986, ben 9 anni prima dell'acquisizione in proprietà dell'immobile, veniva attivato il primo contratto per l'erogazione del metano intestato alla Società Costante Manzoni Finanziaria sas (C.F. P.IVA 00916100399), società quest'ultima con il medesimo numero di codice fiscale/partita IVA della Società Costante Manzoni Finanziaria srl (stesso soggetto trasformato);
- da tali risultanze istruttorie si evincono indizi gravi precisi e concordanti in merito alla disponibilità dell'immobile - in capo alla Società CM Manzoni Finanziaria SRL (già SAS) - in epoca antecedente alla sua acquisizione in proprietà (si ribadisce che, dietro formale richiesta di fornire

precisazioni in merito, la Società non forniva alcun riscontro). Da tali risultanze, inoltre, emerge l'elevata probabilità che, avendo la CM Manzoni Finanziaria SRL (all'epoca SAS) attivato per la prima volta nel 1986 un contratto per un PDR (punto di riconsegna) per l'erogazione del gas metano, la stessa fosse a conoscenza della precedente modalità di riscaldamento dell'edificio:

- A fortiori, in merito alla conoscenza dell'esistenza di tale serbatoio, si fa presente che nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/03/17 la Società Costante Manzoni Finanziaria srl presentava una nota tecnica, corredata da fotografie, attestante i vari momenti dell'avvenuta estrazione del serbatoio interrato e la perforazione del previsto piezometro di monitoraggio e dalle foto presentate si riscontrava la presenza di una canaletta, appoggiata sul serbatoio, contenente i cavi per la fibra ottica realizzati per connettere le attività industriali limitrofe;
- l'esistenza di tale canaletta, immediatamente rilevata da parte degli Enti presenti sul posto al momento dell'estrazione del serbatoio, obbligava gli operatori ad eseguire l'estrazione del serbatoio con modalità differenti rispetto alle modalità usuali; nello specifico per l'estrazione si è reso necessario un allungamento orizzontale dello scavo per poter estrarre il serbatoio facendolo scivolare sotto la canaletta, proprio perché l'impedimento fisico della canaletta ostacolava l'estrazione in verticale;
- ciò rilevato, tale elemento di fatto (presenza della canaletta) si configura come ulteriore indizio grave preciso e concordante in merito alla consapevolezza, da parte della proprietà (Costante Manzoni Finanziaria SRL), della presenza del serbatoio in epoca antecedente il giorno dell'evento meteorico; consapevolezza che tuttavia non ha mosso la Società a provvedere a termini di legge alla sua bonifica e rimozione;
- Ritenuto che l'evento di fuoriuscita di olio combustibile a seguito dell'evento meteorico del 21/09/16 sia imputabile alla condotta della Società Costante Manzoni Finanziaria Srl la quale, nonostante lo stato di abbandono in cui versava la cisterna, non provvedeva alle necessarie operazioni di svuotamento, pulizia, certificazione gas free e rimozione fisica della cisterna stessa, ovvero idonea inertizzazione;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che:

- secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto, in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

VISTA a fortiori la sentenza TAR Piemonte Sez. I n. 674/2016;

RITENUTO, alla luce della complessiva attività di indagine svolta, che possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che quale responsabile della contaminazione possa essere individuata la Società Costante Manzoni Finanziaria Srl;

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone "*l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.*";

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

- 1) DI INDIVIDUARE la Società Costante Manzoni Finanziaria Srl (CF: 00916100399), con sede legale in comune di Fusignano (RA), via S. Barbara n. 121, quale responsabile della potenziale contaminazione rilevata a seguito dell'evento di fuoriuscita di idrocarburi avvenuto in data 21/09/16 presso area ubicata in comune di Fusignano (RA), via Santa Barbara n. 154/A;
- 2) DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso.

Il presente atto firmato digitalmente è notificato a mezzo PEC alla Società Costante Manzoni Finanziaria Srl (CF: 00916100399) - con sede legale in comune di Fusignano (RA), via S. Barbara n. 121 - la quale ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata alla Società Costante Manzoni Finanziaria Srl (CF: 00916100399) anche in quale proprietaria del sito interessato dagli interventi di bonifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n.152/06 e smi, nonché a a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.